

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 24 maggio 2024, n. 241

[ID VIP 9183] - Parco agrivoltaico, della potenza di 25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Serracapriola (FG) e Rotello (CB). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: GALILEO ENERGY 3 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni

amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 31078 del 03.03.2023, acquisita in pari data al prot. n. 3410 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell’istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 13943 del 31.08.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 20265 del 27.11.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni di carattere generale ivi indicate;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9183, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico, della potenza di 25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Serracapriola (FG) e Rotello (CB), in oggetto epigrafato, proposto dalla società “GALILEO ENERGY 3” S.r.l., per le motivazioni

riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

E.Q. Supporto Istruttorio VIA e gestione informatica di strumenti di Sezione (db, web, ecc.)
Paolo Perrone

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9183

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 25 MWp
Ubicazione: Comune di Serracapriola (FG) e Rotello (CB)
Proponente: Società Galileo Energy 3 S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico ubicato in Agro del Comune di Serracapriola, in provincia di Foggia, di potenza pari a 25 MWp.

L'area di intervento, posta a circa 2 km a sud est del centro abitato di Serracapriola e 8 km circa da quello di San Severo, è pari a circa 47,87 ettari complessivi di cui 35,7 ha recintati ed è compresa tra la Strada Vicinale Maddalena a Nord e la Strada Statale 16 ter (SS16ter) a sud.


L'impianto fotovoltaico sarà collegato in antenna a 36 kV alla Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV di "Rotello". Per il progetto in questione sono state analizzate due possibili soluzioni di connessione, condivise con TERNA, che deve esprimere il suo parere in merito alla soluzione definitiva.

La prima soluzione prevede che l'impianto sia connesso in antenna a 36 kV alla sezione 36 kV dell'ampliamento della SE 380/150 kV "Rotello" localizzato in prossimità della Sottostazione Elettrica stessa. La seconda soluzione prevede invece che l'impianto sia collegato in antenna a 36 kV al satellite 36 kV di nuova localizzazione, collegato mediante cavidotto 150 kV alla SE 380/150 kV "Rotello" esistente.

L'impianto fotovoltaico consiste in un unico lotto e, con riferimento al Catasto Terreni del comune di Serracapriola (FG), sarà installato nelle aree di cui al Foglio 40 sulle particelle 407-426-427-428-429-430-431-433-435-436-437-438-439-440-441-442-443-445. Tutte le particelle hanno Classamento "Seminativi-irrigui", come si evince dall'ortofoto e dai rilievi fotografici allegati, esse sono attualmente coltivate a cereali autunno-vernini (grano duro, avena ecc.) con probabile avvicendamento con leguminose e/o orticole (broccoletti, pomodoro ecc.). Nell'intorno di 500 metri dall'area di interesse sono presenti colture arboree come vigneti e oliveti tradizionali.

Il progetto prevede la realizzazione e l'integrazione di un impianto olivicolo superintensivo all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico





DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto



Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area di impianto recintata, costituita da unico lotto, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non è interessata da impianti della stessa fonte** e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimenti aeroportuali;
- lett. c-ter 1)** **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- lett. c-ter 2)** **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3)** **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater)** In riferimento alla lett. c quater l'impianto fotovoltaico in esame, fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto (500,00 metri per gli impianti fotovoltaici) si pone come segue:

- 1) In riferimento alla fascia di rispetto dei 500,00 m dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto:

Fig. 4 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i. – (aree vincolate).



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Le aree dell'impianto **ricadono** nella fascia di rispetto del "Regio Tratturo L'Aquila – Foggia" – N. 1 – Reintegrato - Classe A.

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 come si evince dalla Fig. 5

Fig. 5 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010



L'area di impianto **ricade** nella fascia di rispetto del bene culturale "Masseria la Loggia" – Segnalazione Architettonica.

La recinzione delle aree dell'impianto fotovoltaico è posta proprio sulla linea di confine con la fascia di rispetto del "Regio Tratturo L'Aquila – Foggia" – N. 1 – Reintegrato - Classe A.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- a) **non è comprovata** l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) mentre non si evince l'adesione ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS).
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici in cui verranno piantati olivi con sesto del tipo intensivo;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4 del D.M. 10-9-2010**:

16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che tutte le particelle catastali oggetto di studio **ricadono** in area di produzione di pregio per quanto riguarda il comune di Serracapriola:

Riguardo i vini

- DOC "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere", (D.M. 21/10/2011 – G.U. n.259 del 7/11/2011):

Per quanto riguarda l'olio

- l'extravergine di oliva "Dauno DOP" – Alto Tavoliere
- l'extravergine di oliva "Peranzana DOP"

Altri prodotti sono:

- Canestrato pugliese DOP
- Latte di bufala a marchio DOP

I terreni agricoli oggetto coinvolti come sede dell'impianto sono coltivati a seminativo attraverso una rotazione ordinaria funzionale alla vocazione del territorio di riferimento. I terreni hanno classamento "seminativi irrigui".

Non si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP.

Il progetto prevede la realizzazione e l'integrazione di un impianto olivicolo superintensivo all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. La distribuzione delle piante nel campo avrà sede fra le interfila dei tracker con il seguente sesto d'impianto: interfila m 8,5 – distanza lungo le file m 1,10. Con l'entrata in produzione dell'oliveto a fine ciclo è prevista la raccolta con una scavallatrice integrale (larghezza di lavorazione di circa m. 3.60), che può essere utilizzata, adattando le testate, anche per la potatura meccanica. Si pone in evidenza che lo spazio interfilare con i pannelli ad azimut 0° è max 3,70 metri, la lavorazione dell'oliveto dichiarata non risulta coerente.

La cultivar sperimentale "Lecciana" dichiarata non rientra fra le produzioni di olio DOP.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Inserimento sul Territorio

Nel raggio di 2 km è presente un parco eolico.

AGRIVOLTAICO

Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

- Superficie catastale acquisita in DDS: 47,87 ha
- S_{totale} (recintata) = 35,70 ha

Requisito A): se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

- **A.1):**

$S_{agricola} = 357.000,00 \text{ mq}$ (S_{totale}) – 108.208,94 mq (pannelli) – 19.679,09 mq (viabilità) = 229.111,97 mq

$S_{agricola} / S_{totale} = 229.111,97 \text{ mq} / 357.000,00 \text{ mq} = 0,6417 = 64,17 \% \leq 0,7 S_{totale}$ (non verificato)

- **A.2): LAOR $\leq 40\%$**

108.208,94 mq (pannelli) / 357.000,00 mq (S_{totale}) = 0,3031 = 30,31 % $\leq 40\%$ (verificato)

I due parametri **A.1)** e **A.2)** non sono verificati contemporaneamente; quindi, l'impianto non può essere definito "Agrivoltaico".

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

Il proponente dichiara la continuità dell'attività agricola a mezzo di contratti con imprese conto terzi. Si evince la non coerenza delle pratiche agricole dichiarate nella coltivazione dell'impianto oliveto superintensivo in progetto per via della scarsa larghezza delle interfila fra tracker. La produzione energetica non è sinergica con quella di agricoltura.

Requisito C): l'impianto agri-voltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra:

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra (max h 4,955 m - min h 0,50 m) non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici, quindi, non è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela (PPTR aggiornato alla DGR 968/2023) è stata ottenuta dal sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

CONCLUSIONI

L'impianto in oggetto è ubicato su terreni a destinazione agricola con classamento "seminativi irrigui".



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

L'area di progetto **non ricade** nelle aree **c-quater**) di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e **aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

L'area **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

L'impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito "Agrivoltaico" (requisito **A Linee guida**) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contemporaneamente.

Il proponente pur dichiarando la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento (requisito **B)** con cambio di indirizzo produttivo, da estensivo cerealicolo a oliveto superintensivo, si evince la praticabilità di tale coltura, prevalentemente meccanizzata, per evidente mancanza di spazi necessari all'operabilità delle attrezzature. Il soggetto attuatore previsto dichiarato è diverso dal proponente. La produzione energetica non è sinergica con quella di agricoltura.

Il progetto rientra nel **tipo 2)** delle *Linee Guida* (requisito **C)** quindi **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.